



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 10 DEL 13/04/2026

Oggetto: Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*).

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e, in particolare, della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che in Italia nel 2007, 2017, 2023, 2024 e 2025 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e che si riscontrano frequenti casi di West Nile, tutti eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arboviroosi;

DATO atto che le arboviroosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle stesse, agendo principalmente con metodi preventivi mediante la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO il R.D. 1265/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.Lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. 421/2025.

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31 ottobre 2026

a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
4. effettuare i trattamenti larvicidi con periodicità congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (a esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in terreni incolti, in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con i larvicidi, riempire fino al bordo i vasi portafiori con sabbia umida; in alternativa, trattare l'acqua del vaso con prodotto larvicida a ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili)

dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

10. attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche in serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori e attività similari.

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria e non secondo calendari programmati, esclusivamente a seguito di valutazione della reale necessità dell'intervento;
2. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi da effettuarsi negli spazi privati, debba essere comunicata preventivamente al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, con le seguenti modalità:
 - esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo ambiente@comune.padova.it,
 - almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero del proprietario/conducente dell'area da trattare,
 - indicando nella comunicazione i motivi che hanno portato alla necessità di effettuare il trattamento e i risultati dei controlli preliminari effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
 - allegando alla comunicazione la seguente documentazione:
 - il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida in area privata (Allegato 1), compilato e sottoscritto da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero del proprietario/conducente dell'area da trattare;
 - la relazione sulle verifiche condotte da personale esperto sulla presenza di zanzare con dichiarazione del livello di infestazione, sottoscritta dal personale di cui sopra, come già previsto .
3. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento adulticida ovvero il proprietario/conducente dell'area da trattare, debba informare tutti i residenti posti a confine con l'area oggetto di disinfestazione adulticida, disponendo con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (Allegato 2), in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione;
4. che i trattamenti adulticidi negli spazi privati siano eseguiti nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio di seguito specificate:
 - in condizioni di assenza di vento e con scarse probabilità di precipitazione nelle 24 ore successive alla previsione di intervento (altrimenti l'intervento andrà rimandato); qualora cominciasse accidentalmente a piovere il trattamento va immediatamente sospeso;
 - eseguendo i trattamenti esclusivamente nelle ore tardo crepuscolari/serali - notturne o comunque indicativamente entro l'alba; è vietato il trattamento in orario diurno;
 - nelle aree confinanti con scuole è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
 - utilizzando esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo GHS05 – GHS06 – GHS08 (pittogrammi presenti su etichetta o scheda di sicurezza del prodotto adulticida) e che non contengano, comunque, sostanze classificate come certamente interferenti con il sistema endocrino degli esseri umani, mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale oppure classificate sospettate di provocare gli effetti suddetti;
 - sono vietati i trattamenti adulticidi se entro un raggio di 30 m sia presente un corpo idrico superficiale, dato che i prodotti adulticidi contengono sostanze pericolose per l'ambiente

acquatico (pittogramma GHS09 presente su etichetta o scheda di sicurezza del prodotto adalticida);

- accertandosi che l'irrorazione del prodotto adalticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando il direzionamento su colture erbacee, essenze arboree nonché piante che producono melata; a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggiati, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adalticidi durante le fioriture, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi;
- non si possono irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoi, oppure è necessario provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- se nell'area sono presenti orti, porre attenzione che non vengano contaminate frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adalticida, raccogliere verdura e frutta pronte al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adalticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, almeno 48 ore, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto adalticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

5. che le ditte chiamate a intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;

6. analogamente a quanto previsto al precedente punto 4, nel caso di installazione e uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adalticidi e prodotti insetto-repellenti), dovranno essere rispettate le misure di mitigazione del rischio previste per i trattamenti adalticidi, in particolare quelle di seguito riportate:

- comunicare l'intervento al Comune con congruo anticipo (almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adalticida, con impianti automatici in area privata (Allegato 1);
- utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come insetticidi o insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta, in particolare con riferimento alle colture target;
- effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata: nelle ore crepuscolari - notturne o nelle prime ore del mattino (entro l'alba);
- evitare che persone e animali vengano a contatto con il prodotto irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva e arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;

- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- ove possibile rimuovere o comunque coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino con i quali possono venire a contatto persone o animali domestici;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- apporre avviso di trattamento (Allegato 2) almeno 48 ore prima dell'intervento.

RACCOMANDA

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto di proteggersi con l'utilizzo di idonei repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni, di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
- nel caso di organizzazione in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare, di contattare il Settore Ambiente e Territorio al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adulticida.

AVVERTE

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €.

DISPONE

CHE il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda ULSS 6 Euganea, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

IL SINDACO
(*Sergio Giordani*)